

**Pubblicato il 21/05/2018**

**Sent. n. 840/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Domenicangelo Strippoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bruno Coluccia in Lecce, piazza Sant'Oronzo, 40;

contro

Comune di Salve, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS--, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, Legge 241/1990, formatosi in data 18 ottobre 2017 in relazione all'istanza di accesso notificata a mezzo racc. A.R. in data 13 settembre 2017 e recapitata il 18 settembre 2017;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

- per il conseguente accertamento e per la declaratoria del diritto di accesso dei ricorrenti agli atti e documenti richiesti con la citata istanza ex art. 25 Legge 241/1990 del 13 settembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e udito l'avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. D. Strippoli, per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

I ricorrenti sono proprietari di un appartamento sito nel comune di Salve.

L'11 settembre 2012, il Comando della Polizia Municipale, ha eseguito un accertamento sull'immobile in questione in relazione a un pergolato in legno posizionato sulla terrazza esterna di pertinenza.

Con contratto del 15 aprile 2014 i ricorrenti hanno venduto l'immobile.

Il 9 febbraio 2015, il Tribunale di Lecce, sezione GIP, ha notificato ai ricorrenti un decreto penale di condanna per aver realizzato il detto pergolato.

Con sentenza del 6 ottobre 2017, la Corte di Appello di Lecce, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale i ricorrenti sono stati dichiarati colpevoli del contestato reato edilizio.

I ricorrenti, con istanza del 13 settembre 2017, hanno quindi chiesto al Comune l'accesso per ottenere "copia di tutti gli atti e i documenti del procedimento di verifica di regolarità edilizia ex art. 27 D.P.R.

380/2001, avviato dallo stesso a seguito dell'accertamento eseguito dal Comando della Polizia Municipale del medesimo Comune, in data 11 settembre 2012 sull'immobile (allora in proprietà degli stessi) sito in Vasco del Gama, piano 2, interno B, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Salve al Foglio 24, Particella 343. E precisamente: a. del verbale di accertamento del Comando della Polizia Municipale di Salve redatto a seguito dell'intervento in data 11 settembre 2012 sull'immobile (allora in proprietà degli stessi) sito in Vasco De Gama, piano 2, interno B, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Salve al Foglio 24, Particella 343; b. delle comunicazioni e/o informative effettuate dal Comune di Salve e/o dallo stesso ricevute ex art. 27 D.P.R. 380/2001, a seguito di detto accertamento del Comando della Polizia Municipale del 11 settembre 2012; c. degli atti relativi alla verifica istruttoria di regolarità edilizia del pergolato sito sul terrazzino di pertinenza dell'immobile sito in Via Vasco del Gama, piano 2, interno B, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Salve al Foglio 24, Particella 343, oggetto di accertamento; d. di qualsivoglia ordine e/o provvedimento conclusivo emesso dal Comune di Salve all'esito di tale procedimento di verifica di regolarità edilizia ex art. 27 D.P.R. 380/2001".

In riscontro a tale istanza il Comando della Polizia Locale ha inviato una nota con la quale si è rilevato che "in merito agli atti di accertamento, gli stessi sono documenti di polizia giudiziaria soggetti alla disciplina dell'art. 329 c.p.p. reperibili presso gli uffici giudiziari. Per quanto riguarda gli atti amministrativi posti in essere successivamente la comunicazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico".

I ricorrenti, con il presente ricorso, hanno chiesto l'annullamento "del silenzio rifiuto ex art. 25, comma 4, Legge 241/1990, formatosi in data 18 ottobre 2017, in relazione all'istanza di accesso ex art. 25 Legge 241/1990".

Alla camera di consiglio del 28 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L'istanza di accesso in esame è volta all'acquisizione di documenti inerenti l'attività della Polizia Municipale a seguito dell'accertamento effettuato e l'attività del Comune riguardante la regolarità edilizia.

Per quanto riguarda i primi è da ritenere che questi sono sottratti all'accesso sino alla definizione del procedimento penale.

Infatti, la giurisprudenza alla quale si aderisce ha precisato che "l'art. 24 della L. n. 241/1990, nella versione riformata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 ha sancito, elevando a rango superiore un principio già introdotto a livello regolamentare: l'esclusione dell'esibizione di atti utilizzati nel corso dell'attività giudiziaria o di polizia. Orbene, essendo stata sancita con legge ordinaria la sottrazione di tali categorie di documenti alla conoscibilità degli stessi interessati, in tale prospettiva non sono ostensibili, ex artt. 114 e 329 c.p.p., gli atti afferenti ad informative penali inoltrate nei confronti degli istanti, ad eventuali indagini in corso, in quanto relative ad un (eventuale) procedimento penale e rientranti perciò nella esclusiva disponibilità dell'organo requirente procedente. La previsione in esame è infatti chiaramente finalizzata ad escludere la piena ostensibilità delle relazioni di servizio che non costituiscono atti presupposti volti all'adozione di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto atti volti a sollecitare l'iniziativa penale da parte dell'autorità giudiziaria, e quindi atti inerenti non allo svolgimento dell'attività amministrativa, quanto alla (diversa) attività di promozione e collaborazione dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità" (Tar Aquila, sez. I, 27 ottobre 2017, n. 454).

Nel caso in esame, deve ritenersi che l'ostensione di tutti gli atti della Polizia Municipale, deve essere differita alla conclusione del procedimento, in quanto atti di natura ispettiva, connessi direttamente e immediatamente all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sottratti alla visione ai sensi dell'art. 329 c.p.p. fino alla conclusione del procedimento medesimo (cfr. Tar Lazio, sez. II, 1° febbraio 2017, n. 1644).

È da accogliere, invece, il ricorso per quanto riguarda la richiesta di accesso agli "atti relativi alla verifica istruttoria di regolarità edilizia del pergolato ..." nonché a "qualsivoglia ordine e/o provvedimento conclusivo emesso dal Comune di Salve all'esito di tale procedimento di verifica di regolarità edilizia ex art. 27 D.P.R. 380/2001".

Infatti, ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, e per interessati si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento in relazione al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è da riconoscere in capo al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale a prendere visione e ottenere copia della documentazione riguardante gli atti relativi alla regolarità edilizia atteso che i documenti di cui si chiede l'ostensione sono direttamente inerenti al ricorrente stesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina, nei suindicati limiti, al comune di Salve di esibire e consegnare ai ricorrenti, copia conforme dei documenti richiesti con l'istanza di accesso del 15 aprile 2017, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

Condanna il comune di Salve al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il nominativo dei ricorrenti.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.